



PROT. N. c_m390 – 12483/P

SÈN JAN DI FASSA, 1° dicembre 2018

OGGETTO: Ordinanza n. 113/2018

IL SINDACO

Constatato che nel periodo invernale le strade comunali della Val de Sèn Nicolò e della Val di Munciogn dalla località Vidor in poi, per la loro particolare posizione orografica e struttura morfologica sono caratterizzate dalla costante presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale, per una lunghezza complessiva di circa 9 Km;

Ritenuto che l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione prevista dall'art. 14, 1 comma, del C.d.S. comporta, nella circostanza, un esborso di denaro pubblico non sostenibile dall'Amministrazione comunale per dei tratti di strada la cui transitabilità nel periodo invernale, risulta di secondario interesse per la collettività;

Ricordato come la strada della Val de Sèn Nicolò e quella della Val di Munciogn vengano da decenni chiuse alla circolazione ordinaria durante la stagione invernale per ragioni di sicurezza e per la obiettiva impossibilità da parte dell'amministrazione di garantire la sicura percorrenza delle predette vie;

Preso atto che la Delibera della Giunta Provinciale n. 286 del 06.07.1990 relativa all'autorizzazione per l'apprestamento della pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "Buffaure" nonché la relativa autorizzazione all'esercizio n. 165/Aut/D di data 12.12.1997 rilasciata dal competente Servizio Turismo e Attività Sportive della Provincia Autonoma di Trento, prescrivono che *"durante il periodo di esercizio deve essere assicurata, con idonea recinzione fissa, la chiusura della strada interessata dalla pista, a monte della centrale elettrica, al fine di evitare qualsiasi passaggio di mezzi non autorizzati;"*

Ricordato altresì come comunque la possibilità di raggiungere la Val San Nicolò e la val Muncion per gli utenti sia garantita durante il periodo invernale mediante l'apprestamento del tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "Val de Sèn Nicolò e Munciogn" autorizzato con determinazioni n. 30 del 13.02.2012 (apprestamento) e n. 351 del 07.12.2012 (autorizzazione all'esercizio) del Dirigente del Servizio Turismo della P.A.T. e costantemente monitorato e mantenuto da parte del Comune, che consente di raggiungere le valli descritte e gli esercizi pubblici ivi presenti a piedi o con gli sci da escursionismo o le ciaspole e in determinati orari anche con mezzi meccanici quali motoslitte o veicoli adatti alla circolazione su piste da sci;

Valutata, in seguito ad approfondita ed attenta analisi da parte della Giunta Comunale, l'opportunità di salvaguardare l'interesse pubblico dell'intera collettività, che trae benefici sia dal punto di vista paesaggistico/ambientale che da quello turistico/economico, nella chiusura invernale delle strade delle Valli de Sèn Nicolò e Munciogn, a discapito dell'insostenibile mantenimento della viabilità ordinaria che assicuri il raggiungimento degli edifici presenti, accesso che comunque rimane fruibile ai proprietari e/o esercenti, con veicoli adatti alla circolazione su piste da sci attraverso il transito sul tracciato escursionistico descritto;

Ricordato ancora come la vigente pianificazione urbanistica sia di carattere generale che attuativa consenta, per i fabbricati che si trovano in Val de Sèn Nicolò, esclusivamente un utilizzo residenziale stagionale e mai permanente e come le norme di attuazione del piano attuativo precisino che, l'eventuale mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti, in nessun caso può comportare per il proprietario la pretesa a che la pubblica amministrazione si faccia carico di garantire la manutenzione permanente della viabilità;

Considerato pertanto, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, limitare l'impegno di spesa per il servizio di sgombrò neve e manutenzione su dei tratti di strada che nel periodo invernale sono di secondario interesse nonché garantire l'innevamento per l'apprestamento della pista da sci da discesa "Buffaure" e del tracciato escursionistico denominato "Val de Sèn Nicolò e Munciogn", di disporre lungo le strade della Val de Sèn Nicolò e della Val di Munciogn dalla località "Vidor" in poi, la chiusura temporanea alla circolazione ordinaria;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, e 37 del Codice della Strada approvato con D.lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

1. la chiusura temporanea alla circolazione veicolare sulla strada della Val de Sèn Nicolò dalla località "Vidor" in poi e sulla strada della Val di Munciogn dalla località "Capitel" in poi dal 1° dicembre 2018 al 27 aprile 2019.
2. rimangono esclusi dalla presente ordinanza, i veicoli di Polizia e di Soccorso e, per i lavori di apprestamento delle piste da sci nonché per le operazioni di sgombrò neve, pulizia e messa in sicurezza della sede stradale prima della sua apertura, i mezzi del Comune di Pozza di Fassa o incaricati dalla stessa Amministrazione comunale e delle società titolari delle concessioni delle piste da sci.
3. fino all'emanazione dell'ordinanza di apprestamento ed esercizio del tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN", in deroga a quanto espresso nel punto 1. è autorizzato il transito esclusivamente dalla località "Pont di Serai" in poi, ai veicoli di proprietà o nella documentata disponibilità di tutti coloro che sono autorizzati a circolare sulla strada forestale "de Boresch" ai sensi dell'art. 100 della L.P. 23.05.2007 n. 11, con l'obbligo di avere montati idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene da neve)
4. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari.

INCARICA

l'Ufficio Tecnico Comunale per la posa in opera, la gestione e la rimozione della segnaletica verticale a norma del C.d.S.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

All'Ufficio Tecnico Comunale	All'A.S.U.C. di Pozza di Fassa	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa
Al Comando del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese	Al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo
Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Al Servizio 112	Al Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

